


Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento

CROCE VERDE

V I A R E G G I O



REGOLAMENTO



**REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
DI PUBBLICA
ASSISTENZA
E SALVAMENTO
CROCE VERDE**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
IL 28 GIUGNO 1992

articolo 1

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell'Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento "Croce Verde Viareggio" approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati in data 19/10/91, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 345 del 7/10/1992.

articolo 2

EMBLEMA ASSOCIATIVO

L'emblema associativo è costituito da un'àncora in campo bianco con una gomena attorcigliata, con sovrapposta una croce verde e sobri-portante la dicitura "PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE VIAREGGIO - FONDATA IL 19 MAGGIO 1889" o, in alternativa e per brevità, la dicitura "P.A. CROCE VERDE VIAREGGIO - 1889".

Le proporzioni fra le varie componenti ed i colori sono quelle riportate nell'allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

L'emblema associativo sarà riportato sulla bandiera, sullo stendardo, sulle divise degli associati volontari, sui bracciali, sulle divise del personale dipendente, sugli automezzi dell'Associazione. L'uso dell'emblema associativo deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. L'emblema associativo può essere utilizzato unicamente dalla Croce Verde e non può, comunque, essere utilizzato senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo o per interessi personali di singoli o di gruppi di associati.

In particolare è fatto divieto di utilizzare l'emblema associativo e la divisa associativa al di fuori di attività di servizio e di rappresentanza effettuata per conto dell'Associazione.

BANDIERA E STENDARDO ASSOCIATIVO

La bandiera e lo stendardo associativo parteciperanno a manifestazioni pubbliche o private su esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo. La bandiera e lo stendardo associativo, in occasione di partecipazione a cerimonie, dovranno essere accompagnati da almeno 2 associati contraddistinti dall'emblema associativo e da almeno un componente degli organi associativi.

La bandiera e lo stendardo associativo parteciperanno, nelle forme disposte dal precedente capoverso, ai funerali delle associate e degli associati, alle manifestazioni celebrative della festa della Repubblica, alle manifestazioni promosse dalle Associazioni di Pubblica Assistenza, dall'A.N.P.As. nazionale e regionale, alle manifestazioni e cerimonie indette dalle pubbliche istituzioni ed a tutte le altre a cui il Consiglio Direttivo riterrà opportuno dare adesione.

articolo 4

FINI STATUTARI E LORO PERSEGUIMENTO

L'Associazione, allo scopo di raggiungere i propri fini statutari, organizza la propria attività sulle basi di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dai Comitati di settore, sviluppa le proprie relazioni con il mondo del volontariato cittadino per lo scambio di reciproche esperienze e per trovare temi di comune impegno, può aderire a consorzi, pubblici e privati, intrattenere rapporti con cooperative, in particolare quelle denominate "sociali", costituire società di servizio, purché tali decisioni non intacchino i principi statutari. L'adesione a consorzi e la costituzione di società dovranno essere deliberati dall'Assemblea degli Associati, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

L'Associazione inoltre, potrà avvalersi di consulenze scientifiche, temporanee e permanenti, affidare incarichi professionali per il raggiungimento dei fini statutari. In tal caso spetterà al Consiglio Direttivo la decisione in merito a queste scelte che dovranno, comunque, sostanziarsi in convenzioni o accordi scritti con i tecnici o i professionisti incaricati.

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI ORDINARI E VOLONTARI

L'ammissione degli associati ordinari spetta al Consiglio Direttivo. L'aspirante associato deve rivolgere domanda scritta al Presidente dell'Associazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio eventuale parere negativo motivato all'ammissione del nuovo associato, trascorso questo termine la domanda si intende tacitamente accolta.

L'ammissione di nuovi associati avrà decorrenza dall'esercizio durante il quale la domanda è stata presentata.

Al termine di ogni esercizio, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, verrà compilato l'elenco degli associati ordinari alla Croce Verde. Saranno mantenuti in tale elenco tutti gli associati ammessi fino a 2 anni precedenti l'esercizio in questione; il pagamento delle quote associative arretrate non darà corso alla cancellazione dall'elenco degli associati.

L'associato ordinario cancellato dall'elenco degli associati, per motivi non inerenti a sanzioni disciplinari, potrà presentare domanda di riammissione al Presidente dell'Associazione, con le procedure previste nei capoversi precedenti, allegando le motivazioni che lo hanno indotto a non rinnovare l'iscrizione.

articolo 5 *(segue)*

In questo caso l'aspirante associato dovrà attendere la decisione favorevole del Consiglio Direttivo alla sua riammissione.

L'Associato ordinario che intende impegnarsi direttamente nelle attività della Croce Verde dovrà presentare domanda scritta al Presidente dell'Associazione specificando il settore di suo interesse. La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, o da suoi delegati, e dopo un colloquio preliminare il richiedente verrà ammesso ai corsi di formazione necessari allo svolgimento dell'attività volontaria. Gli associati volontari saranno inseriti in un apposito elenco che, annualmente, verrà aggiornato da parte del Consiglio Direttivo, o da suoi delegati.

TESSERA ASSOCIATIVA E DOCUMENTAZIONE

Agli Associati ordinari ammessi sarà consegnata la tessera associativa che avrà valore personale ed annuale.

Agli Associati volontari ammessi sarà consegnata, inoltre, un'apposita tessera anch'essa con valore personale ed annuale. Sulla tessera di associato volontario saranno aggiornate le qualifiche e le specializzazioni conseguite nell'ambito delle attività associative. Spetterà al Consiglio decidere la forma delle tessere associative, in accordo con quanto stabilito dall'A.N.P.As.

A tutti gli associati ordinari ammessi dovrà essere consegnata copia dello Statuto e del regolamento generale dell'Associazione.

articolo 7

REVOCA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO VOLONTARIO

La revoca dalla qualifica di Associato volontario, quando non rientri in quanto previsto dallo Statuto per ciò che attiene alle sanzioni disciplinari, viene disposta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili dei rapporti con i volontari. La revoca della qualifica di Associato volontario si attua quando venga meno il rapporto di continuità nel contributo al raggiungimento dei fini statutari e nell'esecuzione di attività e servizi per l'Associazione.

Trascorso un anno dall'interruzione del rapporto di continuità, di cui al capoverso precedente e in assenza di valide motivazioni giustificative di ciò, la procedura avrà inizio automaticamente.

ASSOCIATI ONORARI

I proposti alla nomina di associati onorari non dovranno essere incorsi in rilevanti procedimenti disciplinari associativi o in sanzioni penali, per condotta immorale o comunque lesiva dell'Associazione, e dovranno possedere, in via esplicativa, alcuni dei seguenti requisiti:

- aver illustrato e resi operanti nella collettività i principi informatori dello Statuto dell'Associazione, con particolare riferimento ad azioni che non hanno comportato interessi personali e fini di lucro, rivolte anche al campo degli studi, delle ricerche e di attività culturali;
- aver svolto, con continuità per almeno 10 anni mantenendo un comportamento in sintonia con i principi statutari, attività di volontariato nell'associazione;
- aver sostenuto, in maniera considerevole con donazioni, oblazioni, lasciti, le attività della Associazione;

La proposta di nomina ad Associato onorario è compito del Consiglio Direttivo che potrà, comunque, avvalersi di segnalazioni di associati. La revoca dalla qualifica di Associato Onorario è disposta dall'Assemblea degli Associati. I nominativi degli Associati onorari saranno inseriti in un apposito Albo.

articolo 9

RICHIESTA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La richiesta di convocazione dell'Assemblea, sottoscritta da almeno 1/5 degli associati aventi diritto al voto, dovrà essere indirizzata per scritto al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del Comitato di Garanzia, e contenere gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La richiesta dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la segreteria dell'Associazione.

PROPOSTE DEGLI ASSOCIATI

Le proposte degli Associati, inerenti al funzionamento ed alle attività dell'associazione, dovranno essere sottoscritte ed indirizzate agli organi associativi competenti.

Gli organi competenti avranno l'obbligo di rispondere ai proponenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

La risposta potrà avvenire sia per scritto che in un'apposita riunione di cui dovranno essere tempestivamente informati i proponenti.

Le proposte in questione dovranno essere consegnate alla segreteria associativa.

articolo 11

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Gli organi associativi dell'Associazione hanno l'obbligo di rispondere alle richieste di informazione formalmente avanzate dagli Associati, purché non si riferiscano a rapporti con il personale dipendente, a segreti di ufficio e, in via temporanea e straordinaria, a fatti e decisioni che richiedono ancora supplemento di istruttoria o siano in corso di definizione per cui la loro prematura diffusione possa pregiudicarne il buon esito.

Terminata questa congiuntura l'informazione richiesta dovrà esser fornita.

Le informazioni dovranno essere date entro 30 giorni dalla richiesta o dal momento in cui queste si rendano accessibili.

In caso di mancata risposta gli associati interessati potranno rivolgersi al Comitato di Garanzia e/o dei Sindaci Revisori affinché, per quanto di loro competenza, intervengano sul Consiglio Direttivo e, nel caso di inadempienza, ne sostituiscano le funzioni di informazione.

Le richieste di informazioni dovranno essere consegnate alla segreteria associativa.

Il Consiglio Direttivo, comunque, darà pubblicità con affissione all'Albo associativo delle decisioni adottate nelle sue riunioni e s'impegna a pubblicare un bollettino di informazione, con cadenza almeno trimestrale, da inviare a tutti gli associati.

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

L'assemblea ordinaria triennale dà mandato alla Commissione Elettorale di espletare il proprio compito in un lasso di tempo non superiore a 90 giorni.

La Commissione elettorale convoca gli Associati per le elezioni generali articolando lo svolgimento delle elezioni in due giorni e con un orario di apertura del seggio non inferiore alle 4 ore giornaliere.

Lo scrutinio delle schede deve avvenire immediatamente di seguito alla chiusura definitiva del seggio elettorale. Le schede su cui avverranno le votazioni dovranno essere firmate da almeno 3 componenti della Commissione Elettorale.

Gli associati aventi diritto al voto dovranno esibire la tessera associativa e, se non conosciuti da almeno un componente della Commissione Elettorale o da un associato che ha già fruito del diritto di voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento.

articolo 13

PROCEDURA PER LO SCRUTINIO DELLA SCHEDE E PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Al termine delle operazioni di voto verrà proceduto allo scrutinio dei voti. In caso che le votazioni si fossero svolte su più schede per prima verrà scrutinata quella relativa al Consiglio Direttivo e, successivamente, quelle del Comitato di Garanzia e quello dei Sindaci Revisori.

Ogni associato potrà far parte solamente di un organo associativo per cui, in caso difforme, dovrà esplicitamente indicare la scelta dell'organo in cui intende rimanere.

Nel caso in cui ciò non avvenisse verrà dichiarato eletto nell'organo in cui è stato proposto dalla Commissione Elettorale.

La proclamazione degli eletti verrà effettuata dalla Commissione Elettorale con affissione all'Albo Associativo.

In caso di riscontrate irregolarità nelle operazioni di voto, la Commissione Elettorale potrà richiedere agli organi competenti la convocazione dell'Assemblea.

PROLUNGAMENTO DEL MANDATO PER GLI ORGANI ASSOCIATIVI

[L'Assemblea degli Associati può, con propria deliberazione motivata, estendere a 4 anni il mandato conferito agli organi associativi.

Tale decisione deve essere riferita alla necessità di non affievolire od interrompere le attività dell'Associazione stessa.

La decisione di allungare il mandato deve essere presa dall'Assemblea ordinaria triennale chiamata ad eleggere la Commissione Elettorale e a convocare le elezioni generali, con la maggioranza del voto dei due terzi degli associati presenti ed aventi diritto.

La decisione viene presa su proposta autonoma dell'assemblea o su proposta dei Presidenti del Comitato di Garanzia e dei Sindaci Revisori, sentiti gli organi a cui appartengono.

articolo 15

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Il Presidente di ciascun organo associativo ha il compito di convocare la riunione dell'organo stesso comunicando l'ordine del giorno degli argomenti in discussione.

In caso di richiesta di convocazione dell'organo da parte di un terzo dei componenti, la riunione si dovrà svolgere entro sette giorni dalla richiesta e dovrà contenere all'ordine del giorno solamente gli argomenti proposti dai richiedenti.

SEGRETARIO

Il segretario dell'Associazione ha le seguenti funzioni:

- redarre, tenere e sottoscrivere i verbali contenenti le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, nonché riassunti la discussione degli organi stessi;
- tenere l'archivio ed il protocollo associativo;
- sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi stessi;
- disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli organi associativi;
- predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione;
- ricevere ed autenticare le richieste di iscrizione di nuovi associati; le proposte di inserimento nella lista dei candidati, le richieste di informazione inviate dagli associati agli organi associativi;
- sovrintendere all'accoglimento di nuovi associati volontari, redarre e tenere aggiornato l'elenco degli stessi, nonché mantenere i rapporti con gli associati volontari in relazione alla loro presenza in sede e nei servizi;
- sovrintendere ai rapporti col personale dipendente dell'Associazione per quanto riguarda l'applicazione delle norme contrattuali, l'organizzazione del lavoro e dei turni,

articolo 16 *(segue)*

- svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo. I segretari della Commissione Elettorale, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori hanno le funzioni di redarre, tenere e sottoscrivere il verbale delle riunioni degli organi associativi di competenza. I segretari hanno il compito di trasmettere, agli altri organi associativi le decisioni concernentili. Il Segretario potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

L'AMMINISTRATORE

L'amministratore dell'Associazione ha le seguenti funzioni:

- sovrai ntendere alla contabilità associativa, nonchè all'archivio della stessa;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla discussione degli organi associativi;
- predisporre e sottoscrivere, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento e di incasso dall'Associazione e tutti gli atti connessi a queste operazioni;
- intrattenere i rapporti informativi e formali con il collegio dei Sindaci Revisori;
- aggiornare, periodicamente, il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione dei bilanci associativi;
- svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

L'Amministratore potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

articolo 18

L'ECONOMO

L'Economo dell'Associazione ha le seguenti funzioni:

- provvedere agli acquisti necessari all'attività del l'Associazione;
- predisporre l'elenco dei fornitori da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- sovrintendere alla gestione della sede associativa, curandone la manutenzione ordinaria;
- svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

L'Economo potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consilio Direttivo.

RESPONSABILE DELEGATO PER I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO

Il delegato in oggetto ha le seguenti funzioni:

- sovrintendere all'esecuzione e all'organizzazione di tutti i servizi di trasporto socio-sanitari dell'Associazione, curandone il buon andamento e la periodica informazione al Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alle attività del settore onoranze funebri;
- curare la buona tenuta dei mezzi e degli strumenti destinati ai settori di competenza;
- organizzare l'attività di ricevimento delle richieste dei servizi di competenza;
- collaborare con il responsabile sanitario per il mantenimento, l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attrezzatura sui mezzi;
- svolgere ogni altra funzione delegata dal Consiglio Direttivo.

Il delegato potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

articolo 20

RESPONSABILE DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il delegato in oggetto ha le seguenti funzioni;

- sovrintendere all'esecuzione ed all'organizzazione delle attività di protezione civile, di tutela ambientale e di antincendio;
- sovrintendere al mantenimento, l'aggiornamento ed al miglioramento dei mezzi e delle attrezzature destinate dal Consiglio Direttivo a questo settore;
- rappresentare l'associazione negli organi di coordinamento delle Pubbliche Assistenze a livello regionale e nazionale;
- organizzare il ricevimento delle richieste di intervento di protezione civile e l'informazione conseguente;
- svolgere tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;

Il delegato potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

RESPONSABILE DELEGATO SANITARIO

Il delegato in oggetto, che dovrà essere preferibilmente un medico, avrà le seguenti funzioni: - sovrintendere all'organizzazione delle attività ambulatoriali dell'Associazione;

- proporre ed organizzare corsi di informazione sulla prevenzione e corsi di formazione per gli associati volontari e per la cittadinanza, nel settore di competenza;
- sovrintendere al mantenimento ed al miglioramento delle attrezzature sanitarie associative;
- mantenere i rapporti con i medici convenzionati con l'associazione ed organizzarne le attività;
- svolgere ogni altra funzione delegata dal Consiglio Direttivo.

articolo 22

RESPONSABILE DELEGATO

ATTI VITA' SOCIALE

- Il delegato in oggetto avrà le seguenti funzioni: sovrintendere ed organizzare le attività di carattere sociale svolte dall'Associazione;
- proporre ed organizzare informazione e formazione, per gli associati volontari e per la cittadinanza, in relazione al settore di competenza;
- sovrintendere alle attività di tele-soccorso per anziani e persone a rischio, in collaborazione con il delegato responsabile del settore sanitario;
- svolgere tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Delegato Responsabile in oggetto potrà avvalersi di collaboratori da lui indicati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

RESPONSABILI DELEGATI DI ALTRI SETTORI ASSOCIATIVI

Il Consiglio Direttivo potrà nominare delegati responsabili con particolare riferimento ai seguenti settori:

- attività culturale, ricreativa e sportiva;
- apparati radio e telecomunicazioni;
- gestione servizi decentrati;
- rapporti con gli organi di stampa e di informazione;
- formazione ed accoglienza associati volontari;
- promozione dell'immagine associativa;

Ai delegati, che potranno essere scelti fra associati anche al di fuori del Consiglio Direttivo, sarà affidato l'incarico attraverso un provvedimento che, di volta in volta, ne preciserà le funzioni.

articolo 24

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza ha le seguenti funzioni:

- predisporre l'ordine del giorno per la convocazione del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dei Comitati di sezione o di settore, anche tramite riunioni specifiche, affinché vi sia reciproca conoscenza dell'attività svolta.
- esprimere il proprio parere su provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

In quest'ultimo caso il Presidente potrà contattare personalmente i componenti dell'Ufficio di Presidenza, per ascoltarne il parere, nelle forme che più riterrà opportune.

**FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
DEL PRESIDENTE**

Il presidente quando è chiamato a rappresentare l'Associazione per la sottoscrizione di contratti, convenzioni etc... o agire e resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

articolo 26

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge le sue sedute, di norma, con la sola partecipazione dei consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli Associati volontari e i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni.

I consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze, associati alla Croce Verde, sono, di norma, invitati permanenti alle riunioni del Consiglio.

Il Presidente del Comitato dei Garanti e quello del Collegio dei Sindaci Revisori sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli invitati alle riunioni hanno diritto di parola ma non di voto.

**PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Il Consiglio Direttivo può deferire al Comitato di Garanzia gli associati ordinari e volontari che abbiano violato le norme dello Statuto.

Ditale deferimento dovrà essere data immediata comunicazione all'interessato.

Il Comitato di Garanzia può, autonomamente, discutere su fatti e comportamenti di Associati ordinari e/o volontari che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari; può, in conseguenza di ciò, adottare le sanzioni disciplinari del caso informando il Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia, comunque, dovrà informare l'interessato ed invitarlo ad un colloquio per chiarire la sua posizione.

articolo 28

COMITATI DI SETTORE O SEZIONE

COMPOSIZIONE

I Comitati di settore o sezione, nominati dal Consiglio Direttivo, saranno composti da consiglieri dell'Associazione, da associati volontari e da tecnici che abbiano competenze scientifiche e specifiche relativamente al settore di lavoro. Il compito di coordinare il lavoro del Comitato sarà affidato ad un gruppo ristretto, di cui farà parte almeno un consigliere dell'Associazione, nominato dal Comitato stesso. A questo coordinamento spetterà la convocazione del Comitato.

COMITATI DI SETTORE A DI SEZIONE COMPITI E FUNZIONI

I comitati di sezione o di settore avranno le seguenti funzioni:

- coordinare le attività del settore di competenza;
- programmare le attività del settore di competenza, proponendo al Consiglio Direttivo le necessità di investimento e di spesa.
- collaborare, per il settore di competenza, alla formulazione del bilancio preventivo di spesa e di entrata dell'Associazione;
- proporre l'adozione di norme regolamentari per il settore di competenza.

Su delega del Consiglio Direttivo potranno, inoltre:

- effettuare spese per le attività inerenti il settore o sezione di competenza, ivi compresa la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento delle attrezzature e dei mezzi;
- organizzare la formazione degli associati volontari;
- disciplinare, in via d'urgenza, le attività del settore.

articolo 30

REGOLAMENTAZIONE SETTORI

I comitati di settore o di sezione potranno proporre al Consiglio Direttivo apposita regolamentazione per il settore di competenza. La proposta di regolamentazione dovrà essere discussa dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di parere negativo del Consiglio Direttivo dovranno essere formulate, ai Comitati proponenti, le argomentazioni del diniego.

È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere modifiche ed integrazioni alle regolamentazioni proposte.

articolo 31

ALBO ASSOCIATIVO


L'albo Associativo sarà costituito da una bacheca, ricoperta da un vetro protettivo su cui, a cura degli organi competenti, saranno affisse comunicazioni, decisioni, deliberati, informazioni per gli Associati.

L'Albo Associativo dovrà trovare posto nel luogo più visibile ed accessibile della sede affinché sia possibile una facile individuazione dello stesso e un'agevole lettura di quanto esposto. La tenuta dell'Albo Associativo spetta al Segretario dell'Associazione.

articolo 32

MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE

La modifica del Regolamento generale spetta all'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.



Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento
CROCE VERDE
Corso Garibaldi, 171 - 55049 Viareggio

Progetto grafico e impaginazione:
Ram Studios s.n.c.
Via dei Fabbri 13, Camaiore (LU) - Italia

